



COMUNE DI POSTA

AVVISO ALLA CITTADINANZA

PERVENGONO AGLI UFFICI COMUNALI RICHIESTE SULLA POSSIBILITA' D'INSTALLAZIONE DI MODULI PREFABBRICATI SUL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE PROCEDURE DA ATTUARE.

LA REALIZZAZIONE DI OPERE "TEMPORANEE" (**DURATA MASSIMA 90 GIORNI**) E' DISCIPLINATA, A LIVELLO URBANISTICO-EDILIZIO, ALL'ART. 6 COMMA 2 LETTERA B DEL D.P.R. 380/2001, A LIVELLO PAESAGGISTICO ALL'ALLEGATO I PUNTI 38 E 39 DEL D.P.R. 139/2010 ED A LIVELLO ANTISISMICO DAL REGOLAMENTO DEL 15.07.2016, NONCHE' DELLA VIGENTE NORMATIVA IGIENICO SANITARIA;

1. DAL DISPOSTO NORMATIVO A TITOLO INFORMATIVO LE SUDETTE STRUTTURE EDILIZIE POSSONO ESSERE INSTALLATE SENZA TITOLO EDILIZIO MA CON LA SOLA PRESENTAZIONE DI UNA C.I.L. (COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI) ED IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI SEGRETERIA, IN TUTTE QUELLE ZONE OMOGENEE DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE CHE PREVEDANO LA POSSIBILITA' EDIFICATORIA DEL LOTTO DOVE LA STESSA SARA' POSIZIONATA (ZONE B, C, D, E, F), NEL RISPETTO DELLA DESTINAZIONE D'USO DEL MODULO CHE DOVRA' ESSERE ATTINENTE ALLE PREVISIONI DI PIANO (B e C residenziale, D commerciale ecc. e E agricolo, F pubblico), NONCHE' DELLE DISTANZE DAI FABBRICATI, CONFINI, STRADE, E ALTRI VINCOLI DI PRG (Cimiteri, depuratori, verde di rispetto, ecc.).
2. A LIVELLO DI NORMATIVA ANTISISMICA LE STRUTTURE, PER NON RIENTRARE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 15.07.2016, DOVRANNO ESSERE SEMPLICEMENTE APPOGGIATE E CERTIFICATE DAL COSTRUTTORE NELLE STRUTTURE PORTANTI (TIPO BARACCHE DI CANTIERE)
3. IN PRESENZA DI VINCOLI DI CUI AL D.LGS. 42/2004 E SS.MM.II. LE C.I.L. O C.I.L.A. POTRANNO ESSERE PRESENTATE SOLO SUCCESSIVAMENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA DA PARTE DEL COMUNE DI POSTA.
4. A LIVELLO IGIENICO SANITARIO, SULLA BASE DELLA DESTINAZIONE D'USO DEL MODULO TEMPORANEO, DOVRANNO ESSERE RISPETTATI I RAPPORTI AERO-ILLUMINANTI E LE DIMENSIONI MINIME DEI VANI. E' EVIDENTE CHE GLI STESSI, IN PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI, DOVRANNO ESSERE FORNITI DI APPOSITI ACCUMULI A TENUTA DEI LIQUAMI.

IL PERIODO MASSIMO DI INSTALLAZIONE PREVISTO PER LEGGE E' DI 90 GIORNI PASSATO IL QUALE IL MODULO, QUALORA NON RIMOSSO, VERRA' TRATTATO COME ABUSO EDILIZIO.

ESSENDO LA C.I.L. E LA C.I.L.A. A TUTTI GLI EFFETTI UNA COMUNICAZIONE ASSEVERATA, SOTTOPOSTA A VERIFICA DI LEGITTIMITA' DALL'UFFICIO TECNICO, SI CONSIGLIA, ONDE EVITARE POSSIBILI PROCEDIMENTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI E PENALI, DI VERIFICARE PRELIMINARMENTE LA FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO PRESSO IL COMUNE TRAMITE SUPPORTO DI TECNICO PROFESSIONISTA.



IL SINDACO

Silvano